



PROVINCIA DI MATERA
AREA I
SERVIZIO RISORSE UMANE

COPIA

Prot. N. 1234 16 GIU. 2021
Casella n.
Pratica n.
Sottofascicolo n.

Determinazione N. 1096 del 16 GIU. 2021

N. 53 progressivo di Area del 16-6-2021

OGGETTO: Costituzione Fondo Risorse Decentrate del personale del comparto – parte stabile - anno 2021.

Matera, 10-06-2021

L'Istruttore
M. Pizzolla

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE

Premesso che:

- il CCNL sottoscritto in data 22/01/04 e segnatamente l'art. 31, disciplina le modalità con cui vengono determinate annualmente le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività – risorse decentrate – del personale non dirigente;
- l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001, comma 3-quinquies prevede che: *"...la contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni..."*;
- l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, dispone che *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed -2- economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016."*;
- accertato che, il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per il 2017;
- l'art. 67 comma 1 del nuovo CCNL per le Funzioni Locali, sottoscritto definitivamente il 21.05.2018, stabilisce che a decorrere dall'anno 2018, il Fondo risorse decentrate, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili, indicate dall'art.31, comma 2, del CCNL 22.01.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Richiamata:

- la determinazione dirigenziale n. 2245 del 14.11.2019 di questo Servizio, con la quale si costituiva il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019 si è determinato l'incremento del fondo:
 - ✓ in applicazione del comma 2, lett. b) dell' art.67 del CCNL 21.05.2018, per effetto della differenza tra il costo imputato alle progressioni economiche orizzontali nell'anno 2017 ed il costo attuale degli sviluppi economici delle progressioni per €. 11.938,81 per l'anno 2019 e che tale importo viene integrato al fondo di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018;
 - ✓ per effetto dell'art.67, comma 2, lett. a) del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 le risorse stabili del fondo devono essere incrementate di Euro 83,20 per ogni unità del suddetto personale, il fondo di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018, per l'importo di €. 21.216,00,
 - ✓ per effetto dell'art.67, comma 2, lett. c) del CCNL per n. 6 cessazioni, per €.11.621,35.

Dato atto che ai sensi dell'art. 67, comma 1 del CCNL 21.05.2018, si è determinato l'importo unico consolidato in €.862.230,30 per l'anno 2018, al lordo delle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative, dell'importo attestato nel 2017, pari ad €.150.000,00.

Preso atto della "dichiarazione congiunta n.5" allegata al CCNL 21.05.2018, nella quale le parti concordano sulla non assoggettabilità degli incrementi rivenienti dall'art.67, comma 2 lett. a) e b) ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.

Dato atto che nell'anno 2020 sono cessati n. 23 dipendenti del comparto e alcuni di costoro in possesso di retribuzione individuale di anzianità o di assegni *ad personam* e che tali quote non più corrisposte confluiscono nel fondo di cui all'art. 67, comma 1, CCNL 21.5.2018;

Accertato che il Fondo risorse decentrate di parte stabile dell'anno 2021, quantificato secondo le modalità previste normativa contrattuale – art. 67, commi 1 e 2 -, risulta essere pari ad €. 665.900,94, al netto dell'importo di €.150.000, destinato alla retribuzione di posizione e risultato delle Posizioni Organizzative; dell'incremento di €. 11.938,81 per effetto

delle differenze tra miglioramenti economici appostati sulle diverse posizioni di sviluppo; dell'incremento ai sensi dell'art. 67, comma 2 lett. a), pari ad €. 21.216,00; dell'incremento per €.32.074,64, per effetto di n. 23 dipendenti cessati, in possesso di retribuzione individuale di anzianità e/o di assegni *ad personam*, sommato all'incremento degli anni precedenti, già inclusi nel fondo del 2020 per €.31.377,85, per un importo complessivo di €.63.452,49; decurtato dell'importo di €.142.936,66 per effetto del trasferimento di n. 31 unità dei Centri per l'Impiego (decurtazione già operata nell'anno 2019).

Dato atto che ai sensi del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21.5.2018, le somme non utilizzate o non attribuite negli anni precedenti sono pari ad Euro 30.252,88 e integrano le risorse di cui all'art. 67 comma 1.

Dato atto dell'incremento quale risorsa variabile di €. 10.000,00, per effetto della convenzione SUA e del rispettivo stanziamento nel bilancio 2021, da destinare al personale dell'ente coinvolto per la funzione di che trattasi, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 50/2016;

Preso atto del parere espresso dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia (deliberazione n. 99 del 5.7.2018), secondo il quale la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art.23, comma 2, del D.Lgs. n.75/2017.

Ritenuto di dover procedere all'adozione dell'atto di costituzione del fondo per le risorse decentrate parte stabile, del personale non dirigente, per l'anno 2021, come risulta dal prospetto allegato alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale "All.1".

Accertato che l'importo risultante dalla costituzione della parte fissa del fondo trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2021 che saranno impegnati ai sensi del comma 2, lettera a) dell'art.183 TUEL come modificato dal D.Lgs. n.126/2014.

Dato atto di sottoporre il fondo così costituito nella parte stabile a preventiva certificazione del Collegio dei Revisori del Conto, così come previsto dalla circolare n.20/2017 del MEF-RGS, che sul punto recita:

Nella sua funzione di controllo, il Collegio è tenuto a verificare:

- *la corretta quantificazione del fondo per il trattamento accessorio (la costituzione del fondo, in genere, non è materia di contrattazione in senso tecnico, ma di atto unilaterale dell'amministrazione);*
- *la completa copertura in bilancio dei costi derivanti dalla contrattazione integrativa;*
- *la conformità dei contenuti delle clausole contrattuali con le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali e dalle leggi che sono intervenute in materia.*

Dato Atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento.

Vista la disposizione di cui all'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse del presente atto sono parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di costituire il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2021, ai sensi dell'art. 67 del contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Locali come da allegato alla presente determinazione che è parte integrante del presente atto "All.1";
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs 75/2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale come costituito dal presente atto non supera il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 come rideterminato ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
4. di dare atto che il presente provvedimento di costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamento nella circostanza di intervenute disposizioni normative e contrattuali, nonché interpretative;
5. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del Bilancio 2021/2023, esercizio 2021, ed afferenti la spesa del personale e che quindi tali risorse sono stanziare e parzialmente impegnate nel suddetto bilancio;
6. di sottoporre il fondo così costituito a preventiva certificazione del Collegio dei Revisori del Conto, così come stabilito dalla circolare n.20/2017 del MEF-RGS;
7. di dare atto che del contenuto della presente determinazione sarà data informazione alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 4, CCNL 21/05/2018;
8. di inviare copia del presente provvedimento, successivamente alla certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti, all'Ufficio competente che curerà la pubblicazione sul sito web della Provincia di Matera – sezione: *Amministrazione Trasparente* – sottosezione: *Personale – contrattazione integrativa personale non dirigente*;
9. di dare infine atto, che la presente determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Affari Generali, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

IL DIRIGENTE

Dr. Vincenzo Pierro

Effettuate le verifiche di cui all'art. 184 D.Lgs. 267/00 con esito favorevole.

Impegno n. somme prestate nell'obbligo del personale 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000.

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Matera, li 16 giugno 2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Maria Giovinazzi




RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio online della Provincia di Matera per la durata di 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 16 GIU. 2021.

Matera, 16 GIU. 2021

L'incaricato



Visto: Il Segretario Generale



COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO			2021
<i>Allegato alla Determinazione di Costituzione del fondo</i>			
FONDO DI PARTE STABILE			
Norma di riferimento	Norma	Descrizione	Importi
Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018	A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.	Fondo unico consolidato	€ 862.230,30
Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	Risorse per le alte professionalità non utilizzate	€ 0,00
Art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21.5.2018	Importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019	Incremento del salario accessorio CCNL 21.5.2018 (n.255 unità)	€ 21.216,00
Art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21.5.2018	L'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	Differenza tra incrementi contrattuali e costo storico delle progressioni	€ 11.938,81
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	RIA ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente n. 23 unità (€32074,64) (consolidato anni precedenti €31.377,85)	€ 63.452,49
Art. 67 comma 2 lett. d) CCNL 21.5.2018	Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	Trattamenti economici più favorevoli prima dei CCNL	€ 0,00
Art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018	Gli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017	Integrazione per trasferimento di personale a seguito di delega di funzioni	€ 0,00
Art. 67 comma 2 lett. g) CCNL 21.5.2018	Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare	Riduzione stabile del fondo del lavoro straordinario dall'anno 2018	€ 0,00
Art. 67 comma 5 lett. a) CCNL 21.5.2018	Integrazione del fondo in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	Incremento del fondo per aumento della dotazione organica	€ 0,00
TOTALE FONDO PARTE STABILE			958.837,60 €



COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO			2021
<i>Allegato alla Determinazione di Costituzione del fondo</i>			
RIDUZIONE PARTE STABILE			
Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2017	<i>Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.</i>	Riduzione delle risorse stanziare nel 2017 per le Posizioni Organizzative negli Enti con la dirigenza	€ 150.000,00
Art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018	<i>Gli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017</i>		€ 142.936,66
Art. 6-bis D.Lgs. 165/2001	<i>In caso di esternalizzazione dei servizi le amministrazioni interessate provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale</i>	Riduzione per esternalizzazione di servizi	€ 0,00
Art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. 165/2001	<i>Recupero delle somme indebitamente corrisposte</i>	Riduzione del fondo per le somme indebitamente corrisposte nei salari accessori degli anni precedenti	€ 0,00
Art. 7 comma 3 lett. u)	<i>Riduzione delle risorse stabili per l'incremento delle risorse a disposizione per l'istituto delle Posizioni Organizzative</i>	Somme ridotte in sede di contrattazione decentrata	€ 0,00
riduzione art. 33 comma 1 bis d.l. 34			
TOTALE FONDO DI PARTE STABILE			665.900,94 €
FONDO DI PARTE VARIABILE			
Norma di riferimento	Descrizione	Riferimenti	Importi
Art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21.5.2018	<i>Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001</i>	Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali	€ 0,00
Art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21.5.2018	<i>Risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98</i>	Risparmi di gestione	€ 0,00
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 113 D.Lgs. 50/2016	<i>Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge</i>	Incentivi funzioni tecniche	€ 10.000,00
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 3, C. 57, L.662/1996, Art. 59, C.1, lett. P), D.Lgs. 446/1997	<i>Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge</i>	Recupero evasione ICI	€ 0,00



COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO			2021
<i>Allegato alla Determinazione di Costituzione del fondo</i>			
Art. 67 comma 2 lett. c) e Art. 70-ter CCNL 21.5.2018	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Risorse ISTAT	€ 0,00
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 9 comma 6 D.L. 90/2014	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Compensi professionali avvocatura	€ 0,00
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 1 comma 1091 L. 145/2018	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Incentivo recupero tributi IMU e TARI	€ 0,00
Art. 67 comma 2 lett. d) CCNL 21.5.2018	Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	RIA del personale cessato nell'anno in corso	€ 0,00
Art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018	Risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999	Risparmi straordinario anno precedente	€ 0,00
Art. 67 comma 2 lett. f) CCNL 21.5.2018	Risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati	Risorse messi notificatori	€ 0,00
Art. 67 comma 2 lett. g) CCNL 21.5.2018	Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi	Risorse per il personale delle case da gioco	€ 0,00
Art. 67 comma 2 lett. k) CCNL 21.5.2019	Integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e);	Integrazione per trasferimento di personale a seguito di delega di funzioni nell'anno in corso	€ 0,00
Art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile	Risparmi anno precedente	€ 30.252,88
Art. 67 comma 4 CCNL 21.5.2018	In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	Integrazione 1,2% MS 1997	€ 0,00
Art. 67 comma 5 lett. a) CCNL 21.5.2018	Integrazione del fondo in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	Incremento del fondo per aumento della dotazione organica anno in corso	€ 0,00
Art. 67 comma 5 lett. c) CCNL 21.5.2018	Gli enti possono stanziare apposite risorse per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale	Integrazione delle risorse per finanziare specifici obiettivi di PEG	€ 0,00
Art. 56-quater comma 1 lett. c) CCNL 21.5.2018	Erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale	Progetti di vigilanza	€ 0,00



COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO			2021
<i>Allegato alla Determinazione di Costituzione del fondo</i>			
Art. 16, c. 4 e 5, d.l. 98/2011	Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	Piani di razionalizzazione per recupero somme indebitamente erogate al personale	€ 0,00
Altre voci di parte variabile ricomprese nel limite dell'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017			€ 0,00
Altre voci di parte variabile NON ricomprese nel limite dell'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017			€ 0,00
TOTALE FONDO DI PARTE VARIABILE			€ 40.252,88
RIDUZIONI PARTE VARIABILE			
Art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.	Riduzione del tetto complessivo delle risorse	- €
FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2021			€ 706.153,82
ALTRE VOCI CHE RIENTRANO NEL LIMITE DEL FONDO			
Norma di riferimento	Norma		Importi
Art. 15 CCNL 21.5.2018	Indennità di posizione delle posizioni organizzative		€ 120.000,00
Art. 15 CCNL 21.5.2018	Indennità di risultato delle posizioni organizzative		€ 30.000,00
Art. 11-bis D.L. 135/2019	Riduzione delle facoltà assunzionali		
TOTALE VOCI FUORI DAL FONDO ANNO 2021			€ 150.000,00
TOTALE DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2021			€ 856.153,82